

## **Deliberazione 22 novembre 2010 – VIS 147/10**

**Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma, 20, lett. c.), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di A2A Energia S.p.A. (ex AEM Acquisto e Vendita di Energia S.p.A.)**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 novembre 2010

#### **Visti:**

- l'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 aprile 1999, n. 42/99;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 301/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08.

#### **Fatto**

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2007, n. 227/07 ha evidenziato che la società AEM Acquisto e Vendita di Energia S.p.A. (di seguito: AEM Energia), ora A2A Energia S.p.A., ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non aver esposto il valore del c.d. coefficiente M nelle bollette, destinate ai propri clienti finali, emesse nell'anno 2006, per 76 (settantasei) località (Monza; Cervesina – ID 0021; Basiglio – ID 0231; Trezzano Sul Naviglio – ID

0308; Cornaredo – ID 0517; Pregnana Milanese – ID 0792; Dorno – ID 0820; Cesano Boscone – ID 0898; Torino – ID 1030; Saluzzo – ID 1106; Saint-Vincent – ID 1171; Agrate Brianza – ID 1255; Bussero – ID 1259; Cassina De' Pecchi – ID 1262; Cavenago Brianza – ID 1263; Cologno Monzese – ID 1264; Cusano Milanino – ID 1268; Pieve Emanuele – ID 1277; San Donato Milanese – ID 1281; Vanzago 1284; Vimercate – ID 1287; Vimodrone – ID 1288; Venezia 1378; San Benedetto Del Tronto – ID 1498; Roma – ID 1671; Zingonia - Verdellino – ID 1947; Basiano – ID 2140; Bovisio Masciago – ID 2325; Pero – ID 2367; Mozzate – ID 2376; Desio – ID 2391; Cernusco Sul Naviglio – ID 2395; Pioltello – ID 2500; Castellanza – ID 2961; Lentate Sul Seveso – ID 3154; Melegnano – ID 3416; Renate – ID 3421; Civate Camuno – ID 3479; Giardini Naxos – ID 3841; Bresso – ID 4030; Cormano – ID 4032; Bergamo – ID 4196; Legnano – ID 4384; Monza – ID 4428; Pavia – ID 4460; Varese – ID 4585; Voghera – ID 4621; San Giuliano Milanese – ID 4656; Alessandria – ID 4709; Gorgonzola – ID 4787; Marcallo Con Casone – ID 4788; Varedo – ID 4789; Settimo Milanese – ID 4790; Busto Arsizio – ID 4793; Nova Milanese – ID 4832; Bollate – ID 4848; Buccinasco – ID 4849; Buccinasco – ID 4850; Cinisello Balsamo – ID 4851; Corsico – ID 4852; Milano – ID 4853; Novate Milanese – ID 4855 ; Peschiera Borromeo – ID 4856; Peschiera Borromeo – ID 4857; Pioltello – ID 4858; Segrate – ID 4859; Sesto San Giovanni – ID 4860; Settimo Torinese – ID 4971; Casarile – ID 4994; Gessate – ID 5026; Rozzano – ID 5497; Assago – ID 5650; Rosate – ID 5888; Cassano D'Adda – ID 5995; Lainate – ID 6096; Rho – ID 7446.).

2. Inoltre, non risultava che la predetta condotta fosse cessata, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla trasparenza dei propri documenti di fatturazione.
3. Pertanto, con deliberazione n. 301/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti di AEM Energia, un procedimento per:
  - irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il valore del coefficiente M applicato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepito dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
  - ordinare alla medesima società di indicare nelle bollette destinate ai propri clienti finali, cui deve applicarsi il predetto coefficiente, il valore del predetto coefficiente effettivamente praticato (punto 1, lettera b).
4. Con la medesima deliberazione n. 301/07 (punto 2), l'Autorità ha, inoltre, intimato alla società di indicare, nelle more del procedimento, sin dalla prima fattura utile e per la località, il valore del coefficiente M applicato, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita la nota della società in data 17 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1220).
6. Con nota in data 19 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 2740) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR n. 244/01.

## Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita dall'Autorità con deliberazione n. 237/00, in particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art.17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
  - istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  - imposto che tale coefficiente sia utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
8. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
9. I valori di tale coefficiente sono stati fissati nell'Allegato 2 (richiamato dall'art.17, comma 1) alla deliberazione n. 237/00, in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. L'art.17, comma 3, della medesima deliberazione ha integrato la disciplina sulla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas naturale, di cui alla deliberazione n. 42/99, prevedendo che il coefficiente M applicato sia riportato nella bolletta destinata ai clienti finali.
11. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto la disciplina sopra richiamata, ivi incluso l'obbligo di cui all'art.17, comma 3, della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare che:
  - ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continui ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (art.1, commi 1 e 2);
  - i medesimi esercenti offrano ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (art.1, comma 3).
12. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita è tenuto ad applicare il coefficiente M e ad esporne il valore nelle relative bollette, ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'art.1, commi 1 e 2, della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
13. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00, confermando tuttavia la disciplina sul coefficiente M di cui all'art.17 della deliberazione n. 237/00.

14. AEM Energia avrebbe pertanto dovuto esporre il valore del coefficiente M nelle bollette emesse nell'anno 2006, destinate ai propri clienti finali serviti nelle località sopra indicate.
15. Invece, dalla documentazione acquisita, risulta – per espressa ammissione della parte – che la società ha ommesso di esporre nelle predette bollette il valore del coefficiente M.
16. Inoltre, con la nota del 17 gennaio 2008, la società fornisce la prova di aver iniziato ad esporre il coefficiente nei documenti di fatturazione emessi dal mese di gennaio 2008, in adempimento dell'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione n. 301/07.
17. Viene pertanto meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione n. 301/07.

### **Quantificazione della sanzione**

18. L'art. 11 della legge n. 689/1981 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
19. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).
20. Sotto il profilo della gravità della violazione, AEM Energia, non indicando nelle bollette il coefficiente M, ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli finalizzate a garantire la trasparenza dei documenti di fatturazione.
21. La violazione si è protratta per circa due anni, e risulta estesa a settantasei località.
22. Inoltre, la condotta illecita non è idonea a determinare indebiti vantaggi per la società, né sono stati accertati rilevanti conseguenze pregiudizievoli per il mercato della vendita al dettaglio.
23. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
24. Quanto al criterio della personalità dell'agente, la società non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
25. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di 438,8 milioni di euro

### **DELIBERA**

1. è accertata la violazione da parte di AEM Energia S.p.A. (ora A2A Energia S.p.A.) delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art.17, comma

- 1, della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
2. è irrogata a A2A Energia S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 25.822,84;
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95;
4. si ordina a A2A Energia S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a A2A Energia S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato alla società A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis